



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

REGOLAMENTO TECNICI FEDERALI E OPERATORI SOCIETARI, SCOLASTICI E UNIVERSITARI

(Modificato con Delibera del CF n. 57 del 04/10/2014)

INDICE

TITOLO I

DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO DEL BRIDGE

Capo I - Norme generali

Art.1 Autorizzazione e abilitazione all'insegnamento

Capo II - Tecnici Federali: qualifiche e abilitazioni

Art.2 Qualifiche e abilitazioni

Art.3 Professori

Art.4 Maestri

Art.5 Istruttori e Istruttori Nazionali

Art.6 Formatori Giovanili

Art.7 Istruttori Giovanili

Capo III - Operatori Societari

Art.8 Il Promotore

Capo IV - Operatori Scolastici

Art. 9 Operatori Scolastici

Art.10 Il Precettore

Art.11 L'Iniziatore

Capo V - Operatori Universitari

Art.12 Operatori Universitari

Capo VI - Iscrizione all'Albo Tecnici Federali e ai Registri Operatori Societari, Scolastici e Universitari

Art.13 Prerequisiti per l'iscrizione all'Albo Tecnici e ai Registri

Art.14 Domande di iscrizione

Art.15 Iscrizione all'Albo Tecnici Federali

Art.16 Iscrizione al Registro Operatori Societari, Scolastici e Universitari

Art.17 Quote di iscrizione

Art.18 Cancellazione dall'Albo Tecnici Federali e dal Registro Operatori Societari, Scolastici e Universitari

Art.19 Acquisizione di qualifica superiore

Art.20 Benemerito dell'Insegnamento

TITOLO II

FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ABILITAZIONE

DIRITTI E DOVERI

Capo I - Formazione, aggiornamento e prove di abilitazione

Art.21 Corsi di Formazione e di Aggiornamento

Art.22 Abilitazione e qualifica di Promotore
Art.23 Abilitazione e qualifica di Istruttore e Maestro
Art.24 Stage di formazione e di aggiornamento
Art.25 Verbale d'esame

Capo II - Diritti e doveri degli iscritti

Art.26 Funzione e titolo
Regolamento Tecnici Federali e Operatori Societari, Scolastici e Universitari 1
Art.27 Doveri degli iscritti
Art.28 Trasmissione degli elenchi
Art.29 Commissione Disciplinare
Art.30 Procedimento e sanzioni
Art.31 Commissione Disciplinare d'Appello
Art.32 Norma Transitoria

TITOLO I DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO DEL BRIDGE

Capo I - Norme generali

Art. 1 - Autorizzazione e abilitazione all'insegnamento

L'insegnamento del bridge in Italia è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) la qualifica di Tecnico Federale o agli Operatori Scolastici, Societari e Universitari o gli autorizzati di cui all'Art.7 del Regolamento Settore Insegnamento, i quali si occupano della diffusione del bridge sul territorio. I Tecnici Federali possono ottenere la speciale abilitazione all'Insegnamento Giovanile.

Capo II - Tecnici Federali: qualifiche e abilitazioni

Art. 2 - Qualifiche e abilitazioni

Le qualifiche di Tecnico Federale si acquisiscono, possedendo i prerequisiti indicati dal presente Regolamento, frequentando i corsi indetti dalla FIGB e superando gli esami. Professori, Maestri e Istruttori vengono iscritti all'Albo Tecnici Federali e ricevono la Tessera Federale che ne documenta l'iscrizione annuale ed una Targa nominativa da esporre presso propria la sede operativa.

Il Consiglio Federale a suo insindacabile giudizio, su suggerimento della Commissione Insegnamento, può attribuire la qualifica di Insegnante Benemerito a quegli Insegnanti che si siano particolarmente distinti, abbiano acquisito meriti e benemerenze particolari. La qualifica è vitalizia e l'iscrizione all'Albo è gratuita ed è superiore ad altre qualifiche di Settore già acquisite.

Art. 3 - Professori

La qualifica di Professore è attribuita dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione del Settore Insegnamento, a quei Maestri che si siano particolarmente distinti nel miglioramento della didattica e della metodologia dell'insegnamento.

Art. 4 - Maestri

La qualifica di Maestro è attribuita dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione del Settore Insegnamento, agli Istruttori attivi che presentano una anzianità di qualifica pari ad almeno cinque anni, che abbiano svolto nel periodo un'attività didattica certificata e che abbiano superato con esito favorevole l'esame di abilitazione.

Art. 5 – Istruttori e Istruttori Nazionali

La qualifica di Istruttore è attribuita dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione del Settore Insegnamento, ai Promotori attivi che abbiano svolto nel biennio attività didattica certificata, e che abbiano superato con esito favorevole l'esame di abilitazione.

La qualifica di Istruttore Nazionale è attribuita dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione del Settore Insegnamento, agli Istruttori attivi che abbiano svolto nel triennio attività didattica certificata, e che abbiano superato con esito favorevole l'esame di abilitazione.

Art. 6 - Formatori Giovanili

L'abilitazione speciale a Formatore Giovanile è attribuita dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione del Settore Insegnamento, agli Istruttori Giovanili in possesso della qualifica di Professore o Maestro che abbiano partecipato con profitto agli appositi stage di formazione indetti della FIGB e superato l'esame di abilitazione.

Al Formatore Giovanile sono ulteriormente attribuiti compiti di formazione degli Istruttori Giovanili.

Art. 7 - Istruttori Giovanili

L'abilitazione speciale a Istruttore Giovanile è attribuita dal CF, su proposta della Commissione del Settore Insegnamento, ai Tecnici Federali, regolarmente iscritti all'Albo, che abbiano partecipato agli appositi stage di formazione indetti della FIGB e superato lo speciale esame abilitante.

Capo III - Operatori Societari

Art. 8 - Il Promotore

I promotori sono Operatori Societari, vengono iscritti al Registro Operatori Societari e ricevono la Tessera Federale che ne documenta l'iscrizione annuale.

I Promotori sono autorizzati all'insegnamento del bridge su tutto il territorio nazionale ed ottengono tale qualifica solo a seguito di stage di formazione ed esito positivo del test di verifica.

La qualifica di Promotore è attribuita ai tesserati; la qualifica è temporanea ed ha validità di due anni; trascorso tale termine il Promotore automaticamente decade. Il Promotore, dopo un anno di pratica attiva notificata, può sostenere l'esame per ottenere la qualifica di Tecnico Istruttore.

Capo IV - Operatori Scolastici

Art. 9 - Operatori scolastici

Sono Operatori Scolastici i Precettori e gli Iniziatori.

Art. 10 - Il Precettore

Sono Precettori gli insegnanti di ruolo, precari o in altra situazione, ma comunque con titolo all'insegnamento rilasciato dal MIUR o dipendenti dallo stesso Ministero, in attività o in quiescenza, che abbiano partecipato a stage conoscitivi e formativi «Bridge a Scuola» e superato con esito favorevole il test di verifica.

Vengono iscritti al Registro Operatori Scolastici e ricevono la Tessera Federale che ne documenta l'iscrizione annuale.

Il Precettore svolge normalmente la propria attività presso l'Istituto Scolastico nel quale insegna. In casi particolari, il Precettore, può richiedere la deroga per insegnare in altri Istituti.

Art. 11 - L'Iniziatore

Sono Iniziatori i tesserati espressamente indicati da una Società Sportiva che ha intrapreso rapporti didattici con gli Istituti Scolastici.

La qualifica ha durata annuale (anno scolastico) ed è rinnovabile.

Capo V- Operatori Universitari

Art. 12 - Operatori Universitari

Sono Operatori Universitari i Tutor, che affiancano i Tecnici nell'ambito del "Progetto Università", espressamente nominati dalla Commissione del Settore Insegnamento.

Capo VI - Iscrizione all'Albo Tecnici Federali e ai Registri Operatori Societari, Scolastici e Universitari

Art. 13 - Prerequisiti per l'iscrizione all'Albo Tecnici e ai Registri

La richiesta di iscrizione all'Albo Tecnici Federali o ai Registri Operatori Societari, Scolastici e Universitari è subordinata ai seguenti prerequisiti:

- a) possesso di cittadinanza italiana; per gli stranieri è necessario che essi siano residenti o domiciliati in Italia e tesserati presso la FIGB;
- b) conseguimento di diploma di scuola media superiore;
- c) non aver riportato condanne per delitto doloso, né squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, né avere procedimenti disciplinari in corso;
- d) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore a settanta.

Art. 14 - Domande di iscrizione

Le domande di iscrizione all'Albo Tecnici Federali o al Registro Operatori Societari, Scolastici e Universitari o quella relativa al passaggio a categoria superiore, devono essere presentate alla Segreteria del Settore Insegnamento e devono essere corredate da dichiarazione, sotto la propria responsabilità, del possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Art. 15 - Iscrizione all'Albo Tecnici Federali

All'Albo Tecnici Federali sono iscritti gli insegnanti di bridge che hanno ottenuto l'abilitazione, di cui all'Art.4 del Regolamento Settore Insegnamento, disciplinata dal presente Regolamento (Art. 23). Tutti gli aventi diritto sono iscritti con un numero d'ordine progressivo; nell'Albo, inoltre, sono indicate la data di nascita, l'indirizzo ed il luogo di svolgimento dell'attività, nonché la data di iscrizione e sono annotate le qualifiche assunte e le data di assunzione delle stesse.

Il cambio di qualifica non modifica il numero di iscrizione all'Albo.

Art. 16 - Iscrizione al Registro Operatori Societari, Scolastici e Universitari

Al Registro Operatori Societari, Scolastici e Universitari sono iscritti gli insegnanti di bridge che hanno ottenuto l'abilitazione o la nomina di cui all'Art.4 del Regolamento Settore Insegnamento, disciplinata dal presente Regolamento; nel Registro sono indicate la data di nascita, l'indirizzo ed il luogo di svolgimento dell'attività, nonché la data di iscrizione.

Art. 17 - Quote di iscrizione

Il Consiglio Federale, su proposta della Commissione del Settore Insegnamento, delibera ogni anno l'ammontare delle quote di iscrizione all'Albo Tecnici Federali e al Registro degli Operatori Societari, Scolastici e Universitari per l'anno successivo, differenziandole ove lo ritenga opportuno per le diverse qualifiche.

Le quote devono essere versate entro e non oltre il 31 marzo successivo.

La Segreteria Federale provvederà ad inviare la Tessera Federale comprovante la regolarità del tesseramento.

Il mancato versamento della quota annuale comporta la temporanea sospensione dall'Albo Tecnici Federali ed al Registro Operatori Societari, Scolastici e Universitari, dall'esercizio dell'attività professionale e potrà essere concesso una tantum per un massimo di tre anni consecutivi, con specifica e motivata richiesta di congedo e versamento della relativa quota per ogni singolo anno di inattività.

Gli Insegnanti che non avessero richiesto il congedo dall'Albo, all'atto del rientro, dovranno versare la quota corrispondente alla qualifica dell'anno di ripresa dell'attività oltre alle quote stabilite annualmente dal Consiglio Federale per gli anni di inattività.

Il reintegro resta comunque subordinato a quanto stabilito annualmente dalla Commissione del Settore Insegnamento.

Art. 18 - Cancellazione dall'Albo Tecnici Federali e dal Registro Operatori Societari, Scolastici e Universitari

La cancellazione dall'Albo Tecnici Federali e dai Registri Operatori Societari, Scolastici e Universitari è deliberata dal Consiglio Federale su proposta della Commissione del Settore Insegnamento:

- a) quando l'iscritto rinuncia all'iscrizione;
- b) quando sia venuto a mancare l'esercizio dell'attività, o la partecipazione allo stage annuale di aggiornamento;
- c) quando siano venuti a mancare i requisiti di iscrizione;
- d) in caso di mancato pagamento della quota federale;
- e) in caso di radiazione.

Ciascun iscritto può richiedere la cancellazione dall'Albo Tecnici Federali o dal Registro Operatori Societari, Scolastici e Universitari, inviando le proprie dimissioni alla Segreteria del Settore Insegnamento. L'eventuale successiva richiesta di reinserimento sarà possibile solo a seguito di partecipazione ad uno stage di formazione o aggiornamento ed a una prova di verifica.

Art. 19 - Acquisizione di qualifica superiore

L'acquisizione della qualifica superiore, salvo quanto esplicitamente previsto dal presente Regolamento, può essere richiesta soltanto quando l'insegnante abbia rivestito la propria qualifica per un periodo di tempo minimo di almeno un anno per quella di Istruttore e di cinque anni per quella di Maestro, sempre che sia stata svolta nel periodo un'attività didattica certificata.

Art. 20 - Benemerito dell'Insegnamento

Il Consiglio Federale può attribuire a suo insindacabile giudizio la qualifica onoraria di «Benemerito dell'Insegnamento» a Tecnici Federali che si siano particolarmente distinti e che abbiano acquisito meriti o benemerenze particolari. La qualifica è vitalizia.

TITOLO II FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ABILITAZIONE DIRITTI E DOVERI

Capo I - Formazione, aggiornamento e prove di abilitazione

Art. 21 - Corsi di Formazione e di Aggiornamento

I corsi di formazione e di aggiornamento vengono effettuati in ambito regionale o interregionale e sono attivati, in accordo con il Presidente del Comitato Regionale che ne

cura l'ospitalità, dalla Commissione del Settore Insegnamento, che indicano il/i responsabile/i della tenuta del corso.

La frequenza ai corsi è obbligatoria per l'ottenimento della qualifica di Promotore.

Gli argomenti, le materie e le modalità di svolgimento dei corsi vengono comunicate dalla Segreteria agli aventi diritto.

Art. 22 - Abilitazione e qualifica di Promotore

L'abilitazione all'insegnamento e la qualifica di Promotore si ottiene mediante verifiche scritte, orali e pratiche, valutate dalla Commissione d'esame, a seguito dei corsi di formazione regionali.

La domanda per la frequenza dei corsi di abilitazione deve essere comunicata per iscritto al Comitato Regionale di appartenenza del Tesserato; il Comitato Regionale provvederà, in seguito, ad inoltrare la richiesta alla Segreteria del Settore Insegnamento.

Art. 23 - Abilitazione e qualifica di Istruttore e Maestro

La qualifica di Istruttore si ottiene mediante esame da sostenersi nell'ambito della Macroarea di residenza del candidato.

La qualifica di Maestro si ottiene mediante esame da sostenersi in sede unica nazionale.

I candidati dovranno essere in possesso di un titolo di 1^a Categoria giocatore al primo gennaio dell'anno in cui la prova viene sostenuta.

La Commissione del Settore Insegnamento, entro il 30 Settembre di ogni anno, predispone il calendario, per l'anno successivo, delle date d'esame per l'ottenimento delle qualifiche di Maestro.

Il calendario viene depositato presso la Segreteria Federale e trasmesso ai Comitati Regionali ai Coordinatori di Macroarea ed ai Coordinatori Regionali.

Le date d'esame per l'ottenimento della qualifica di Istruttore verranno espressamente concordate con i Coordinatori Regionali, con i Coordinatori di Macroarea e trasmesse ai Comitati Regionali.

Gli esami sono pubblici e articolati su prove orali, scritte e pratiche e vertono sulla pedagogia, sulla didattica, sulla conoscenza del gioco, sul codice di Gara e sui Regolamenti Federali.

La Commissione Esaminatrice, indicata dalla Commissione del Settore Insegnamento, promuove o respinge i candidati a suo insindacabile giudizio sulla base delle prove d'esame; i candidati respinti possono ripetere la prova d'esame dopo un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

La richiesta di iscrizione all'esame di Istruttore o di Maestro deve essere effettuata per iscritto presso la Segreteria del Settore Insegnamento, tramite mail o fax.

Art. 24 - Stage di formazione e di aggiornamento

I Responsabili di Macroarea in accordo con i Comitati Regionali sono tenuti ad organizzare uno stage annuale di formazione per Promotori in presenza di almeno sei candidati.

I Responsabili del Settore Insegnamento organizzeranno ogni anno uno stage di aggiornamento riservato agli iscritti.

La partecipazione allo stage è vincolante per il mantenimento della qualifica.

Art. 25 - Verbale d'esame

Delle prove d'esame (Istruttori - Maestri) o delle verifiche di abilitazione (Promotori) deve essere redatto uno specifico verbale con l'indicazione sintetica di tutta l'attività svolta, dei criteri adottati e dei risultati conseguiti dai candidati. Il verbale deve essere depositato presso la Segreteria Federale e i documenti relativi alle prove d'esame, unitamente al giudizio conclusivo, dovranno essere inseriti nel fascicolo personale di ciascun candidato.

Capo II - Diritti e doveri degli iscritti

Art. 26 - Funzione e titolo

Nessuno può assumere le funzioni di insegnante se non è iscritto all'Albo Tecnici Federali e ai Registri Operatori Societari, Scolastici e Universitari salvo quanto espressamente previsto dall'Art. 7 del Regolamento Settore Insegnamento. La violazione di tale principio costituisce violazione alle disposizioni dettate dall'art.4 dello Statuto Federale.

Art. 27 - Doveri degli iscritti

Gli iscritti all'Albo Tecnici Federali e ai Registri Operatori Societari, Scolastici e Universitari devono adempiere la loro attività con dignità e decoro, devono osservare le normative dettate dal presente Regolamento, dal Regolamento del Settore Insegnamento, dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico, nonché dalle delibere federali.

Tutti gli Allievi degli insegnanti iscritti all'Albo Tecnici Federali o ai Registri Operatori Societari, Scolastici e Universitari devono essere registrati negli elenchi federali della FIGB.

La vigilanza del rispetto dei doveri degli iscritti è demandata alla Commissione Disciplinare.

Art. 28 - Trasmissione degli elenchi

Tutti gli insegnanti iscritti all'Albo Tecnici Federali o ai Registri degli Operatori Societari, Scolastici e Universitari, devono notificare l'effettuazione di un corso e trasmettere alla Segreteria Federale gli elenchi di tutti gli Allievi che hanno partecipato alle loro lezioni, indicando la sede dove questi vengono tenuti.

Art. 29 - Commissione Disciplinare

La Commissione del Settore Insegnamento riveste il ruolo di Commissione Disciplinare secondo quanto previsto dal quarto comma dell'Art.10 del Regolamento Settore Insegnamento.

Art. 30 - Procedimento e sanzioni

La Commissione, previa audizione dell'interessato, svolte le indagini che ritiene più opportune ed acquisiti gli atti e i documenti che ritiene utili, in caso di mancato proscioglimento, può comminare le seguenti sanzioni:

- a) richiamo, che consiste in un avvertimento scritto a non ricadere più nell'errore;
- b) censura, che consiste nella diffida a non ricadere nella trasgressione;
- c) sospensione, sino a sei mesi, dall'attività dell'insegnamento.

I provvedimenti della Commissione sono immediatamente esecutivi e devono essere notificati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ai sottoposti in giudizio, devono essere annotati sulla scheda di curriculum personale e devono essere comunicati al Presidente Federale, ai Presidenti dei Comitati Regionali interessati e al Procuratore Federale.

Art. 31 - Commissione Disciplinare d'Appello

Avverso i provvedimenti della Commissione Disciplinare è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della notifica, alla Commissione Disciplinare d'Appello, che giudicherà senza formalità, con provvedimento definitivo ed insindacabile.

La Commissione Disciplinare d'Appello è composta da un Presidente e da due membri effettivi ed uno supplente, nominati dal Consiglio Federale su proposta della Commissione del Settore Insegnamento.

La Commissione dura in carica un quadriennio olimpico ed i suoi componenti possono essere revocati.

Art. 32 – Norma Transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Federale, fatti salvi i diritti acquisiti per qualifica ed abilitazione nell'anno solare antecedente.